

Amichevole composizione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ("Convenzione"), nonché ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 ("Accordo"). Cooperazione amministrativa.

Le autorità competenti svizzera e italiana

VISTO l'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

VISTI gli articoli 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

CONSIDERATA la necessità stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

1. Data per lo scambio in formato elettronico delle informazioni (articolo 7, paragrafi 1 e 2)

Resta inteso che lo scambio in formato elettronico delle informazioni rilevanti al fine dell'imposizione del lavoratore frontaliere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, deve essere effettuato entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento. Tuttavia, si ritiene che tale requisito sia adempiuto se lo scambio ha luogo al più tardi entro il 30 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento.

2. Lista delle informazioni oggetto dello scambio in formato elettronico (articolo 7, paragrafo 1, lettere a) - g))

Resta inteso che le informazioni oggetto dello scambio in formato elettronico elencate all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) - g), vanno fornite integralmente per ogni lavoratore che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 7.

Inoltre, si considera che:

- l'indirizzo di residenza del frontaliere, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), comprende, per i lavoratori residenti in Italia, il Comune di residenza;
- l'ammontare lordo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), include i contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore frontaliere, indicati nella successiva lettera e);
- l'espressione "e delle altre remunerazioni analoghe" prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), si riferisce, per i lavoratori residenti in Svizzera, ai redditi assimilati al lavoro dipendente.

3. Luogo di nascita e luogo di attinenza dei lavoratori senza la cittadinanza dello Stato di residenza o nati in uno Stato diverso da quello di residenza (articolo 7, paragrafo 1, lettera b))

Resta inteso che:

- il “luogo di nascita” dei lavoratori residenti in Italia corrisponde:
 - al comune di nascita per le persone con nazionalità italiana e nate in Italia;
 - allo Stato di nascita per le persone con nazionalità italiana e nate all'estero;
 - allo Stato di nascita per le persone con nazionalità estera.

Tali dati sono riportati nella tessera sanitaria italiana.

- il “luogo d'attinenza” dei lavoratori residenti in Svizzera corrisponde:
 - al comune di attinenza figurante sui documenti dello Stato civile svizzeri oppure sui documenti d'identità svizzeri (passaporto o carta d'identità) per le persone di nazionalità svizzera;
 - allo Stato di cittadinanza per le persone con nazionalità estera.

4. Modalità pratiche per lo scambio in formato elettronico delle informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'Accordo le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'Accordo all'Agenzia delle Entrate. Tale invio avviene attraverso il canale di cui al paragrafo 6 della presente amichevole composizione e secondo il formato di cui al paragrafo 5 della presente amichevole composizione. Ogni autorità fiscale procede ad un proprio invio.

2. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'Accordo l'Agenzia delle Entrate invia le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'Accordo all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Tale invio avviene attraverso il canale di cui al paragrafo 6 della presente amichevole composizione e secondo il formato di cui al paragrafo 5 della presente amichevole composizione.

5. Formato dello scambio elettronico delle informazioni

1. Resta inteso che lo scambio elettronico delle informazioni rilevanti al fine dell'imposizione del lavoratore frontaliere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ha luogo nel formato “.xml” e secondo lo schema previsto all'allegato 1 della presente amichevole composizione.

2. Il formato e lo schema per lo scambio elettronico delle informazioni, previsti al sottoparagrafo 1 del presente paragrafo, rimangono in uso fintanto che le parti non decidano altrimenti. In ogni caso ogni mutazione di formato o di schema per lo scambio elettronico delle informazioni sarà concordata con un preavviso di due anni rispetto all'anno fiscale di riferimento previsto per lo scambio in formato elettronico delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo.

3. Le autorità competenti possono, di comune accordo e se le circostanze lo richiedono, prevedere un termine di preavviso inferiore o superiore rispetto a quanto previsto al sottoparagrafo 2 del presente paragrafo.

6. Canale dello scambio in formato elettronico delle informazioni

1. Resta inteso che lo scambio in formato elettronico delle informazioni rilevanti al fine dell'imposizione del lavoratore frontaliere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ha luogo attraverso un canale SFTP. Il canale in questione adempie alle specifiche tecniche elencate nell'allegato 2 della presente amichevole composizione. L'allegato 3 illustra le ulteriori specifiche concordate in relazione alle modalità di scambio.

2. Il canale per lo scambio elettronico delle informazioni, previsto al sottoparagrafo 1 del presente paragrafo, rimane in uso fintanto che le parti non decidano altrimenti. In ogni caso, qualsiasi mutazione di canale per lo scambio elettronico delle informazioni sarà concordata con un preavviso di cinque anni rispetto all'anno fiscale di riferimento previsto per lo scambio in formato elettronico delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo.

3. Le autorità competenti possono, di comune accordo e se le circostanze lo richiedono, prevedere un termine di preavviso inferiore o superiore rispetto a quanto previsto al sottoparagrafo 2 del presente paragrafo.

7. Incontri tra le autorità competenti

Le autorità competenti svizzera e italiana si incontreranno entro sei mesi dall'effettuazione dello scambio di informazioni di cui alla presente amichevole composizione, per informarsi reciprocamente in merito al numero e alle tipologie degli errori eventualmente riscontrati relativamente alle informazioni ricevute, al fine di verificare se siano necessari adattamenti, e quali, per la risoluzione dei predetti errori e per consentire il pieno e corretto funzionamento dello scambio di informazioni previsto dall'Accordo.

Berna, 19 marzo 2025

Per l'autorità competente svizzera

Valentino Rosselli

Roma, 19 marzo 2025

Per l'autorità competente italiana

Giovanni Spalletta

Versione 19 marzo 2025

Allegato 1 - Schema .xml

[specifiche tecnico informatiche concordate tra le competenti amministrazioni, non destinate alla pubblicazione]

Allegato 2 - Specifiche tecniche legate al canale SFTP

[specifiche tecnico informatiche concordate tra le competenti amministrazioni, non destinate alla pubblicazione]

Versione 19 marzo 2025

Allegato 3 – Altre specifiche

[specifiche tecnico informatiche concordate tra le competenti amministrazioni, non destinate alla pubblicazione]